



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC7A
Cod. LM/dt

CNAPPC
Prot.: 0000487
Data: 18/05/2007
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Ordinanza 19.04.2007 emessa dalla Corte Costituzionale
su competenze architetti-ingegneri per restauri.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'Ordinanza n. 130 del 19 aprile 2007 emessa dalla Corte Costituzionale alla quale era stato rimesso ricorso per il vaglio della legittimità dell'art. 52, 2° comma, del R.D. 23/10/1925, n. 2537 (approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), sollevata dal TAR Veneto con ordinanza 3600/2005 in riferimento agli art. 3 e 41 della Costituzione.

Con tale ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, in accoglimento della tesi di questo Consiglio che si era costituito formalmente nel giudizio; tesi peraltro già assunta dalla Corte di Giustizia Europea.

In particolare, si è ribadito che oltre alla progettazione è posto il "...diniego a un "ingegnere civile" dell'autorizzazione al subentro nella direzione di lavori su un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)".

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL VICE PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

All.: c.s.